

Serie Ordinaria n. 33 - Mercoledì 12 agosto 2020

D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3502
Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - aggiornamento 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.p.r. 412/1993 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» e s.m.i.;
- il d.lgs. 192/2005 «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» e s.m.i.;
- il d.lgs. 152/2006 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- il d.m. 37/2008, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005», recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e s.m.i.;
- il d.p.r. 74/2013 «Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192» e s.m.i.;
- il d.lgs. 102/2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e s.m.i.;

Premesso che:

- a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni avvenuto nel 2001, la Giunta regionale ha confermato il ruolo dei Comuni con più di 40.000 abitanti e delle Province, nel restante territorio, per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici civili ma, contestualmente, ha avviato un'azione di coordinamento dei suddetti enti e ha realizzato, tramite la propria società in house, un Catasto unico regionale degli impianti termici civili (CURIT);
- gli articoli 9 e 24 della l.r. 24/2006 dettano disposizioni in materia di impianti termici civili e attribuiscono alla Giunta la competenza a definire in modo puntuale la disciplina per l'installazione, l'esercizio e il controllo e l'ispezione dei suddetti impianti, nel rispetto delle disposizioni nazionali;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 3965 del 31 luglio 2015 è stata aggiornata la disciplina degli impianti termici civili, in conformità ai criteri previsti con gli articoli 9 e 24 della l.r. 24/2006 e nel rispetto delle norme nazionali specifiche del settore;

Riscontrata l'intervenuta approvazione di nuove disposizioni statali che incidono sulla disciplina degli impianti termici civili (FAQ pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel giugno 2017, d.lgs. 48/2020, d.lgs. 73/2020);

Ritenuto pertanto di procedere all'ulteriore aggiornamento del documento «Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici» per consentire a tutti i soggetti interessati di disporre di un quadro organico di riferimento;

Riscontrata la necessità di procedere con specifico successivo atto all'aggiornamento della disciplina degli impianti termici alimentati da biomassa, in relazione alla peculiarità di tali impianti;

Considerato che le modifiche sostanziali, rispetto al testo precedentemente approvato, sono indicate nel documento «Aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili. Sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015», allegato al presente provvedimento;

Visto il documento «Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici - Aggiornamento 2020», predisposto dagli uffici e allegato al presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di approvare, quali parti integranti del presente provvedimento, il documento «Aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili. Sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con deliberazione della

Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015» e il documento «Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020»;

Ritenuto altresì di demandare a provvedimenti del Dirigente competente per materia l'approvazione di ulteriori disposizioni di carattere tecnico-operativo, attuative del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento:

- contribuisce all'attuazione del Programma energetico ambientale regionale, approvato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015;
- contribuisce all'attuazione del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), aggiornato con d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018;
- concorre al conseguimento del risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER. 1701.225: «Incremento dell'efficienza energetica nel settore civile»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare, sulla base dell'evoluzione normativa intercorsa in materia, le disposizioni regionali per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, relativamente ai punti indicati nel documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, «Aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili. Sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015»;

2. di approvare conseguentemente il documento «Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020», parte integrante del presente provvedimento, che riporta i suddetti aggiornamenti e sostituisce il documento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31 luglio 2015;

3. di demandare al dirigente competente l'approvazione delle disposizioni di natura prettamente tecnico-operativa, attuative del presente provvedimento;

4. di demandare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni relative agli impianti termici civili alimentati da biomassa, nelle more del quale restano in vigore le disposizioni contenute nella d.g.r. 3965/2015, per quanto attinenti agli impianti medesimi;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Aggiornamento delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili. Sintesi delle modifiche alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 3965 del 31.7.2015.

Le modifiche introdotte rispetto al documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici", approvato con dgr 3965/2015, riguardano gli aspetti di seguito indicati:

- 1) **Definizioni:** le definizioni di generatore di calore e di impianto termico sono allineate alle nuove formulazioni introdotte dal d.lgs. 48/2020 e dal d.lgs. 73/2020; sono aggiunte le definizioni di "Sistema di contabilizzazione" e di "Lettura da remoto".
- 2) **Rendimento energetico:** sono riportati i valori di rendimento minimo degli impianti previsti nelle disposizioni nazionali per l'efficienza energetica in edilizia, già assunti nel decreto regionale 18546/2019, relativo all'aggiornamento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici.
- 3) **Sostituzione del generatore di calore:** è eliminato, in caso di mera sostituzione del generatore, il divieto di superare per più del 10% la potenza precedentemente installata. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i requisiti di rendimento energetico, viene prevista la possibilità di derogarli se viene installato un apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;
- 4) **Obblighi dell'installatore:** l'installatore è sempre tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità al responsabile dell'impianto termico e alla trasmissione della documentazione prevista all'Autorità competente, anche trascorsi i 6 mesi dall'installazione dell'impianto, senza accensione;
- 5) **Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso:** il manutentore in caso di pericolo immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell'impianto, provvede a renderne impossibile l'utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968 del 26/10/2016.
- 6) **Dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione:** vengono specificate, anche sulla base delle modifiche apportate al d.lgs. 102/2014 con il d.lgs. 73/2020 e di indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, le modalità con cui valutare l'assenza di un adeguato rapporto tra costi e benefici per poter derogare all'obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Viene precisato che tale valutazione deve essere riportata in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Per quanto riguarda gli immobili destinati ai servizi abitativi pubblici o sociali, di cui alla l.r. 16/2016, non è più ammessa la possibilità di deroga dall'obbligo di installazione dei suddetti dispositivi a seguito di interventi di riqualificazione energetica degli edifici o di allaccio al teleriscaldamento. La deroga sarà possibile solo in presenza, come previsto per i condomini privati, di una relazione tecnica che dimostri la mancanza di convenienza dell'installazione, in termini di costi-benefici, a causa della situazione specifica dell'edificio. Diversamente da quanto previsto dal d.lgs. 102/2014 per condomini privati, la valutazione non deve essere fatta solo sulla base della norma UNI 15459 ma può prendere in considerazione anche altri aspetti connessi alla natura sociale del patrimonio abitativo pubblico.
- 7) **Riparto delle spese di climatizzazione fra gli utenti degli impianti centralizzati:** a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 102/2014 dal d.lgs. 73/2020, non è più necessario utilizzare la norma tecnica UNI 10200 per il riparto delle spese. Il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Viene previsto, in conformità al d.lgs. 73/2020 che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027, tutti predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto.

- 8) **Servizio energia:** viene precisato che non è più necessario, per l'operatore che assume l'incarico di fornire il Servizio energia, acquisire preventivamente l'Attestato di prestazione energetica. Tale necessità permane per i soli contratti di Servizio Energia Plus.
- 9) **Ispezioni degli impianti termici:** vengono indicati, in conformità al DPR 74/2013 e ss.mm.ii., i tipi di impianto che, in funzione del tipo di alimentazione e della potenza, devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo. Per il raggiungimento dell'obiettivo regionale del 3% o del 5% di ispezioni, già rispettivamente previsto dalla dgr 3965/2015 a seconda della tipologia di impianti, le ispezioni rimanenti devono essere realizzate secondo i seguenti criteri di priorità:
- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo in Curit o siano emersi elementi di criticità;
 - impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW;
 - gli impianti che risultano avere rendimenti energetici ai livelli minimi di legge;
 - impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- Viene precisato che la mancata sottoscrizione del Rapporto di controllo da parte del Responsabile dell'impianto termico, o del suo delegato, non invalida il Rapporto stesso.
- 10) **Targatura impianti:** nel caso in cui l'impianto non risultasse targato, viene prevista la possibilità che la targatura possa essere fatta anche dall'ispettore. Vengono precisate le condizioni per la regolarità della targatura e le relative responsabilità di chi targa l'impianto. Viene chiarito in quali casi è ammessa una nuova targatura, in sostituzione di quella precedente.

Sono state inoltre riviste alcune formulazioni testuali al fine di una maggiore chiarezza espositiva.

Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili

Aggiornamento 2020

1 Premessa

La disciplina in materia di impianti termici civili fa riferimento a numerosi provvedimenti normativi di livello europeo, statale e regionale.

La normativa statale in materia di installazione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti termici presenta peraltro carattere di cedevolezza rispetto alla normativa regionale, alla luce di quanto espressamente stabilito in merito dal D.Lgs 192/2005 – principale fonte normativa statale in materia di efficienza energetica –¹⁾ e successivamente ribadito dal D.P.R. 74/2013.

L'approvazione del D.Lgs. 48/2020 e del d.Lgs.73/2020, recentemente intervenuta, rende utile procedere ad un aggiornamento del quadro normativo, oggetto del presente documento, che stabilisce le disposizioni relative alle attività di installazione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici civili da applicare nell'intero territorio di Regione Lombardia.

2 Contenuto

1. Le presenti disposizioni disciplinano in particolare:
 - i requisiti per l'installazione e l'esercizio degli impianti termici
 - le attività di ispezione ed accertamento, da intendersi come interventi di verifiche tecniche e documentali anche *in situ*, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.
 - i requisiti degli ispettori
 - le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico del D.D.U.O. n. 11785/2015 e ss.mm.ii. attestante la conformità alla normativa vigente dello stato di manutenzione ed esercizio dell'impianto termico
 - la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
 - la modalità di "controllo e manutenzione degli impianti termici"
 - la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti
 - i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, determinando gli importi in modo unitario, sulla base della fascia di potenza degli impianti termici
 - gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi negli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze
 - i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti.

1) "In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento."

3 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente dispositivo si adottano le definizioni di seguito riportate.

- a) "Accertamento": l'insieme delle attività, svolte dagli incaricati, di controllo pubblico diretto ad accertare in via documentale o attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti.
- b) "Apparecchio di riscaldamento localizzato": generatore di energia termica non collegato ad un sistema di distribuzione del calore, come – a titolo esemplificativo – un caminetto, una stufa, una cucina economica.
- c) "Apparecchio fisso": generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l'installazione su un supporto che ne assicuri l'immobilità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.
- d) "Autorità competente": soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.
- e) "Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici" o "CURIT": Catasto reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all'adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore.
- f) "Categoria di edificio": la classificazione in base alla destinazione d'uso così come indicato all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii..
- g) "Centri di Assistenza Impianti termici" o "CAIT": centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici.
- h) "Certificazione energetica dell'edificio": il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
- i) "Climatizzazione invernale" o "estiva": l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, l'ottimizzazione delle funzioni a cui sono destinati i locali, incluso il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria.
- j) "Codice univoco dell'impianto termico": il codice numerico o alfanumerico che identifica in modo inequivocabile un impianto termico. Tale codice è riportato sulla targa dell'impianto termico e su tutta la documentazione relativa all'impianto stesso.
- k) "Coefficiente di prestazione" (COP): il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza elettrica assorbita di una pompa di calore elettrica.
- l) "Coefficiente di utilizzazione del combustibile (GUE)": il rapporto tra la potenza termica utile resa e la potenza termica assorbita di una pompa di calore ad assorbimento o adsorbimento alimentata termicamente, ovvero tra la potenza termica utile e la potenza termica del combustibile utilizzato dal motore primo che aziona una pompa di calore a compressione.

- m) “Cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.
- n) “Collaudo di un impianto termico”: la verifica della rispondenza al progetto, se previsto, e alle norme di buona tecnica, nonché della qualità dei componenti installati con prova di funzionamento mediante la misurazione dei parametri di emissione dei prodotti della combustione, del rendimento e delle prove di tenuta dell’impianto, laddove previste.
- o) “Conduttore di impianti termici”: il Soggetto responsabile della corretta conduzione nell’esercizio dell’impianto termico. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW il conduttore deve essere munito di apposito patentino rilasciato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana ed essere iscritto nell’apposito registro.
- p) “Conduzione di impianto termico”: il complesso delle operazioni, effettuate attraverso comando manuale, automatico o telematico, per la messa in funzione, il governo della combustione, ove prevista, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature che compongono l’impianto, al fine di utilizzare l’energia termica prodotta convogliandola nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort, come previsto dalla norma tecnica UNI 8364.
- q) “Contabilizzazione”: la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull’utilizzo di contatori, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi.
- r) “Contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)”: accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.
- s) “Contratto servizio energia”: un contratto che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- t) “Contratto servizio energia plus”: un contratto servizio energia che si configura come fattispecie di un contratto di rendimento energetico, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 5 dell’allegato II, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE.
- u) “Contributo per la dichiarazione di avvenuta manutenzione”: il contributo per l’esecuzione degli accertamenti, delle ispezioni e delle attività di gestione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici che il responsabile dell’impianto termico deve corrispondere ogni due stagioni termiche (a prescindere dalla potenza al focolare dell’impianto termico), in occasione della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Tale contributo è corrisposto direttamente se il Responsabile coincide con la figura dell’Amministratore di condominio o del Terzo responsabile, in tutti gli altri casi è corrisposto per tramite del

Manutentore. Il contributo, unitario a livello regionale, è calcolato sulla base della fascia di potenza degli impianti termici ed esente da oneri fiscali e previdenziali. Una quota del contributo è attribuito dalla Regione Lombardia ad ARIA S.p.A. e la restante quota è riservata all'Autorità competente.

- v) “Controlli sugli edifici o sugli impianti”: le operazioni svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- w) “Diagnosi energetica”: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
- x) “Dichiarazione di avvenuta manutenzione” o “DAM”: il rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente, corredato dai contributi economici, ove previsti, per la copertura dei costi di accertamento ed ispezione da parte dell'Autorità competente e di gestione del CURIT. Tale dichiarazione è valida per due o quattro stagioni termiche a partire dal 1° agosto successivo alla data della manutenzione, in relazione alla tipologia di generatori presenti nell'impianto.
- y) “Edificio”: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero fabbricato e relativi impianti ovvero a parti di fabbricato e relativi impianti, progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.
- z) “Edificio di nuova costruzione”: un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente dispositivo.
- aa) “Efficienza globale media stagionale dell'impianto termico” (ϵ) o “fattore di utilizzo dell'energia primaria”: il rapporto tra il fabbisogno di energia termica per la climatizzazione e/o la produzione di acqua calda per usi sanitari e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari.
- bb) “Generatore di calore”: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
 1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
 2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
 3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
 4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.
- cc) “Gradi giorno di una località”: il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per

mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG.

- dd) “Impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- ee) “Impianto termico centralizzato”: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari.
- ff) “Impianto termico civile”: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Sono pertanto inclusi anche gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, locali che ospitano i server, ecc. Restano escluse le celle frigorifere.
- gg) “Impianto termico di nuova installazione”: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico, la cui data di installazione risulti inferiore a 6 mesi rispetto alla data di effettuazione del collaudo.
- hh) “Impianto termico disattivato”: un impianto termico privo di parti essenziali, senza le quali l'impianto non può funzionare, quali: generatore di calore, contatore del vettore energetico, serbatoio combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori, collegamento all'impianto elettrico. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura del vettore energetico al generatore. L'impianto disattivato non è soggetto agli obblighi di cui alle presenti disposizioni.
- ii) “Impianto termico individuale”: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare.
- jj) “Indice di efficienza energetica” (EER): il coefficiente di prestazione di una macchina frigorifera in condizioni di riferimento, calcolato come rapporto tra la potenza frigorifera resa e la potenza elettrica assorbita da una macchina frigorifera.
- kk) “Ispettore”: la persona fisica incaricata dall'Autorità competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui individualmente sia garantita la qualificazione e l'indipendenza. L'ispettore può operare come parte di un organismo esterno incaricato dall'Autorità competente.
- ll) “Ispezione degli impianti termici”: il complesso degli interventi di controllo tecnico e documentale in situ, svolti da ispettori, mirato a verificare l'osservanza alle norme relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Le attività di ispezione comprendono integralmente quelle di “verifica” previste dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..
- mm) “Lettura da remoto”: lettura automatica con trasmissione dei dati a distanza attraverso la rete dati internet, anche mobile, o altro mezzo trasmissivo informatico che usa tecnologie

con sistemi AMR (Automatic Meter Reading) fissi; i sistemi a lettura mobile walk-by e drive-by non sono considerati sistemi idonei alla lettura da remoto.

- nn) “Manutenzione ordinaria dell’impianto termico”: le operazioni previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l’impianto stesso e che possono essere effettuate con strumenti ed attrezzature di corredo e d’uso corrente. Gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico.
- oo) “Manutenzione straordinaria dell’impianto termico”: gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico e sulla dichiarazione di conformità ove prevista.
- pp) “Miglioramento dell’efficienza energetica”: un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali ed economici.
- qq) “Occupante”: chiunque ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti termici.
- rr) “Organismo esterno competente”: l’organismo eventualmente incaricato dall’Autorità competente ad effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni su edifici ed impianti.
- ss) “Periodo di riscaldamento”: il periodo annuale di esercizio dell’impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii.
- tt) “Pompa di calore”: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata.
- uu) “Potenza termica al focolare di un generatore di calore”: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- vv) “Potenza termica convenzionale di un generatore di calore”: la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- ww) “Potenza termica utile di un generatore di calore”: la quantità di calore trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore; l’unità di misura utilizzata è il kW.
- xx) “Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari”: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze individuate o ad uso pubblico.
- yy) “Proprietario dell’impianto termico”: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di condomini dotati di amministratore e serviti da impianti termici centralizzati e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori di condominio e ai legali rappresentanti.
- zz) “Rendimento di combustione” o “rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

- aaa) “Rendimento termico utile di un generatore di calore”: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
- bbb) “Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: il proprietario, in tutto o in parte, dello stesso; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste.
- ccc) “Ristrutturazione di un impianto termico”: un insieme di opere che comportano la modifica o un rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione; rientrano in questa categoria la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
- ddd) “Scaldacqua unifamiliare”: l’apparecchio utilizzato per scaldare l’acqua per usi igienici e sanitari, in ambito residenziale o assimilato, a servizio di una unità immobiliare.
- eee) “Sistema di contabilizzazione”: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono compresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori.
- fff) “Sostituzione di un generatore di calore”: la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
- ggg) “Stagione termica”: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione si stabilisce che l’inizio della stagione termica è il 1° agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell’anno successivo; si precisa che detta definizione non va a modificare il periodo di riscaldamento annuale.
- hhh) “Stufa”: l’apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all’aria dell’ambiente per scambio diretto.
- iii) “Targa dell’impianto”: il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell’impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.
- jjj) “Targatura degli impianti”: l’operazione che consente di assegnare un codice identificativo univoco per il singolo impianto.
- kkk) Tecnico abilitato alla progettazione degli impianti: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, degli agronomi e forestali ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste indicate dai rispettivi ordini.

- lll) “Temperatura dell’aria in un ambiente”: la temperatura dell’aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica vigente all’atto dell’effettuazione della misura.
- mmm) “Termoregolazione”: il sistema di regolazione climatica che interviene direttamente sul generatore. Nei casi di impianti centralizzati dotati di regolazione autonoma per singola unità abitativa o singoli ambienti la regolazione può avvenire su più di due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
- nnn) “Termostufa”: un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata.
- ooo) “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
- ppp) “Unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.
- qqq) “Valori nominali delle potenze e dei rendimenti”: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

4 Autorità competenti

1. Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., spetta alle Regioni l’attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici.
2. Per garantire la continuità delle attività di ispezione degli impianti termici avviate a seguito del D.P.R. 412/1993 e ss.mm.ii., Regione Lombardia ha individuato, con L.R. n. 26/2003, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio quali Autorità competenti alle attività di ispezione degli impianti termici. Si dà atto che la Provincia di Milano è stata sostituita dall’ente Città Metropolitana di Milano.
3. Per le attività di accertamento e ispezione, necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le Autorità competenti possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, come indicato al successivo punto 20.

5 Ambito di applicazione

1. Il presente dispositivo si applica a tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria. Nelle more dell’adozione di uno specifico provvedimento per gli impianti alimentati da biomassa, per quest’ultimi rimangono in vigore le disposizioni contenute nella dgr 3965/2015, nella dgr 7095 del 18.9.2017 (“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino padano 2017”) e nella dgr n. 449 del 2.8.2018 (“Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA)”).
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di 35 kW, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente dispositivo:

- gli scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche al focolare, ove presente, o utile, nei restanti casi, sia inferiore a 5 kW;
- gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW.

4. Gli impianti disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, descritti alla lettera mm) delle definizioni di cui al punto 3, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

È comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto di impianto che l'impianto stesso è stato disattivato e trasmetta all'Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo le modalità riportate sul portale internet del CURIT.

5. In caso di trasformazione da impianto centralizzato a impianti autonomi o anche di distacco di una sola utenza dall'impianto centralizzato, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e dagli atti di recepimento delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici di Regione Lombardia.

6. L'individuazione di impianto composto da più generatori deve seguire le indicazioni qui riportate:

- a) apparecchi, anche di tipologie differenti, al servizio di un'unica unità immobiliare privi di un sistema di distribuzione dell'energia termica, rappresentano un unico impianto;
- b) apparecchi collegati in batteria o a moduli indipendenti, anche di tipologie differenti, al servizio del medesimo sistema di distribuzione dell'energia termica, destinato ad una o più unità immobiliari, rappresentano un unico impianto.

6 Targatura degli impianti termici

1. La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L'apposizione della Targa sull'impianto avviene tramite:

- l'installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
- il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
- l'ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

L'applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell'operatore che l'ha

apposta all'impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l'operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa.

2. Il codice univoco della targa deve essere riportato sui modelli di registrazione della scheda identificativa dell'impianto e su quelli del rapporto di controllo tecnico da trasmettere al CURIT.

3. È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori. Nel caso in cui un operatore non riesca a prendere in carico un impianto fisicamente già targato occorre chiedere supporto operativo all'Autorità competente per territorio o, in subordine, ad ARIA S.p.A. tramite i canali di comunicazione previsti dal portale internet CURIT.

4. Il codice della Targa identifica l'impianto per tutto il tempo in cui viene mantenuto in esercizio, tenendo presente che, nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche ove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la Targa Impianto non deve essere sostituita. Occorre procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi e viceversa, o nei casi in cui non sono disponibili fisicamente le targhe di scorta previste perché terminate o smarrite dal responsabile. In caso di nuova targatura per smarrimento o indisponibilità della targa, per la registrazione a CURIT della nuova targa si deve utilizzare la scheda impianto già esistente nel Catasto, specificando il motivo della nuova targatura ed il codice di quella precedente.

5. Il codice della Targa deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito campo presente nei vari modelli di comunicazione da trasmettere all'Autorità competente tramite il CURIT; l'assenza del codice configura una trasmissione non corretta al sistema CURIT.

6. La Targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all'esterno della centrale termica in corrispondenza dell'ingresso. Per tale operazione possono essere coinvolti nella produzione delle targhe stesse anche i Terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

7. Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, la targa dell'impianto è unica. Laddove i generatori che costituiscono l'impianto sono alimentati da fonti energetiche differenti la targa è apposta sul generatore principale. In caso di impianto costituito da generatori alimentati con combustibili diversi, il generatore principale deve essere individuato tra i generatori alimentati con combustibile fossile, scegliendo, nell'ordine: gas naturale, gpl, gasolio. In tutti gli altri casi, l'individuazione del generatore principale è realizzata scegliendo tra i generatori presenti quello con la maggiore potenza.

7 Limiti di esercizio degli impianti termici e delle temperature in ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria non può essere superiore ai seguenti valori:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

2. Durante il funzionamento dell'impianto termico per la climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Il

mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

3. La rilevazione della temperatura in ambiente è effettuata con la strumentazione e secondo la metodologia previste dalla norma UNI 8364.

4. Gli ospedali, le cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti fragili o affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle Rappresentanze diplomatiche e di Organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, i Comuni possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso giustificano temperature diverse di detti valori.


5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, i Comuni possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

6. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati ai commi 1 e 2.

7. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di seguito indicati per ciascuna zona climatica in cui è suddivisa la Lombardia, come indicato dal DPR 412/1993:

- a) Zona E: ore 14 giornaliere (articolate anche in due o più sezioni) dal 15 ottobre al 15 aprile;
- b) Zona F: nessuna limitazione.



8. Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

9. Il periodo giornaliero di possibile attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori, anziani o disabili, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero di soggetti fragili e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e ad attività commerciali o a loro assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
- e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione, di cui al comma 7 del presente punto;
- f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate sui quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa, dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; il programmatore deve comunque essere programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera per la singola unità immobiliare, come previsto dal comma 7;
- g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente, purché il programmatore sia programmato in modo tale da non superare il limite massimo di attivazione oraria giornaliera, come previsto dal comma 7;
- h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" o "contratti di rendimento energetico", ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente dispositivo, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 7 e 8, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

12. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'Amministratore espongono una tabella contenente:

- a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;
- b) le generalità e il recapito del Responsabile dell'impianto termico, ivi compreso anche il codice fiscale;
- c) il Codice Targa Impianto assegnato dal CURIT.

13. In deroga a quanto previsto dal presente punto, i Sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili.

8 Requisiti degli impianti termici

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, come previsto al successivo comma 1 del punto 12, in conformità alle prescrizioni contenute nel presente punto 8 e nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice, nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI in vigore sul territorio nazionale. Nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente di oltre il 10%, l'aumento di potenza deve essere motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di climatizzazione invernale condotto secondo la norma UNI EN 12831.

2. Gli impianti termici di nuova installazione, quelli sottoposti a ristrutturazione o semplice sostituzione del generatore devono rispettare quanto previsto dal DDUO 18546 del 18 dicembre 2019, in particolare ai punti 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 e le ulteriori indicazioni previste dall'Allegato B al medesimo decreto.

3. In ogni caso, gli impianti oggetto di ristrutturazione nonché quelli per i quali è semplicemente sostituito il generatore di calore devono avere rendimento di generazione utile minimo, riferito al potere calorifico inferiore, per caldaie a combustibile liquido e gassoso pari a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

4. Qualora, nella semplice sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma precedente, in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione sia al servizio di più utenze e sia di tipo collettivo ramificato, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) installazione di caldaie che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a $85 + 3 \log P_n$; dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) in alternativa alla lettera a), installazione di apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (η_s) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;

c) predisposizione di una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del comma 2, da allegare al libretto di impianto.

5. All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata, ove non presente, l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti.

6. La centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di

temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina in oggetto, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato.

Per impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione, che può corrispondere al cronotermostato, deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

7. Gli impianti asserviti agli edifici oggetto di interventi inclusi nelle relazioni tecniche di cui all'art. 8 del d.lgs. 192/2005 o di cui all'allegato B della dgr 8745/2008, presentate al Comune entro il 31.12.2015 possono rispettare i requisiti previsti al punto 9, comma 6 della dgr 3965/2015.

8. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto di impianto conforme al modello adottato con D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii.;
- b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa che lo ha realizzato o che è incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, s.c.i.a antincendio e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
- e) dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/2008, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla Legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori;
- f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria, conformi ai modelli adottati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii. secondo la tipologia di apparecchio;
- g) targa dell'impianto a seguito della procedura di targatura di cui al precedente punto 6.

9. Il collaudo dell'impianto può essere effettuato fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore. Nel periodo antecedente al collaudo, l'impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato. In questo caso, l'attivazione dell'impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all'Autorità competente tramite CURIT, da parte dell'installatore, avviene senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 19. Se il collaudo viene effettuato dopo 6 mesi dall'installazione dell'impianto, l'installatore è comunque vincolato agli obblighi previsti per il rilascio della dichiarazione di conformità e alla trasmissione all'Autorità competente della documentazione prevista ed è tenuto alla corresponsione dei contributi sopra citati.

10. La data di installazione è individuata nella dichiarazione di conformità relativa alla messa in esercizio dell'impianto, successiva all'allacciamento al contatore. Nel caso la messa in esercizio dell'impianto non sia contestuale all'installazione del generatore e non vi siano altri elementi oggettivi attestanti la data di installazione, occorre fare riferimento al documento fiscale dell'acquisto del generatore da parte del responsabile dell'impianto termico.

11. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall'installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione richiamata al punto 24 comma 5 lettera d) si applica all'installatore.

12. Nei casi di sola sostituzione dei bruciatori di uno o più gruppi termici, anche se non della totalità, occorre seguire quanto previsto al successivo punto 15, comma 11, poiché possono esserci interventi che modificano l'efficienza energetica dell'impianto.

9 Termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi

1. Gli impianti termici centralizzati devono essere dotati di sistemi di termoregolazione autonoma e contabilizzazione dei consumi per ciascuna unità immobiliare o per singolo ambiente e per ciascun servizio reso, ivi compresa la produzione di acqua calda sanitaria.

2. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi devono essere indicati in una apposita relazione tecnica sottoscritta dal progettista o dal tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se soggetti alla sostituzione del generatore di calore.

3. L'esenzione dall'obbligo di installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per impianti termici centralizzati esistenti è possibile anche nei casi in cui l'installazione di tali dispositivi risulti essere non efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:

- investimento iniziale;
- gestione;
- sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contengono i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico relativo al riscaldamento/raffrescamento e all'acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente. Non sono inclusi gli eventuali incentivi o sgravi fiscali finalizzati ad incentivare l'installazione dei sistemi sopracitati.

L'installazione dei sistemi di termoregolazione può essere omessa nel caso in cui la valutazione dell'intervento non rientri nell'intervallo di costo ottimale valutato in base alla norma UNI 15459. Tale valutazione deve essere riportata in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.

5. La contabilizzazione dei consumi deve individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, se prodotta centralmente. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all'acqua calda sanitaria, è prescritta l'installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare, salvo nei casi in cui siano necessarie opere di demolizione edile in un numero di unità immobiliari superiore al 30% del totale che costituiscono l'edificio o gli edifici serviti dall'impianto.

6. I soggetti idonei all'installazione delle apparecchiature di contabilizzazione e termoregolazione

sono gli installatori di cui al punto 12, comma 1, delle presenti Disposizioni. L'installatore, a valle dell'intervento, deve procedere a registrare l'avvenuta installazione sulle apposite schede incluse nel libretto d'impianto e registrarle al catasto CURIT. L'inserimento deve avvenire con le stesse modalità e tempistiche previste per il libretto di impianto e le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione. L'inosservanza di tali obblighi è sanzionata come indicato al punto 24 comma 5 lettera d) delle presenti Disposizioni.

7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.

8. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Nel caso in cui i consumi rilevati indichino una percentuale di consumi volontari inferiore al 50%, la suddivisione delle spese dovrà comunque rispettare la quota minima sopra indicata. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei suddetti dispositivi, che la suddivisione venga determinata in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui al presente punto sono facoltative per gli edifici ove alla data del 19 luglio 2014, giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014 e ss.mm.ii., si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

9. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

10. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.

11. Gli Enti proprietari di immobili adibiti ai servizi abitativi pubblici o sociali (ex L.R. 16/2016) sono esentati dall'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione autonoma del calore se dimostrano, mediante relazione tecnica, che tale installazione non è conveniente sotto il profilo costi-benefici, a causa delle condizioni gestionali e della situazione specifica e contingente dell'edificio.

12. Sono considerati appartenenti ai servizi abitativi di cui sopra gli edifici o la porzione di edifici in cui la maggioranza dei millesimi di superficie lorda di piano siano destinati ai servizi medesimi, in conformità alla L.R. 16/2016.

13. Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027, tutti predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.

10 Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, così come definito all'art. 3 comma 1 lettera bbb), che può delegarle ad un terzo. La delega al Terzo responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo responsabile.

2. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manuttrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto.

3. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto o comportamento che garantisca la relativa copertura finanziaria e metta in condizione il Terzo responsabile di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Negli edifici in regime di condominio, la garanzia è fornita attraverso una apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante, fino al completamento degli interventi necessari per la messa a norma, da comunicare per iscritto da parte del Terzo responsabile al Delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

4. Il Responsabile oppure, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo individua anche come destinatario delle sanzioni amministrative e come il soggetto tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti, deve essere redatto in forma scritta. Il Terzo responsabile assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell'impianto termico; grava invece sull'operatore che esegue le specifiche operazioni sull'impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

5. Il Terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare interventi non previsti al momento dell'atto di delega, indispensabili per il corretto funzionamento dell'impianto termico o per la rispondenza alle prescrizioni normative. Negli edifici in regime di condominio, l'Amministratore condominiale o, nel caso tale figura non sia stata nominata, i condomini devono autorizzare con apposita delibera condominiale il Terzo responsabile ad effettuare i predetti interventi tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale entro i termini indicati, la delega del Terzo responsabile decade automaticamente, senza precludere la possibilità di svolgere altre mansioni di manutenzione ordinaria.

6. È prevista la possibilità che il delegante (l'Amministratore o il Proprietario) richieda che l'esecuzione degli interventi individuati dal Terzo responsabile sia rinviata al termine della stagione di riscaldamento o di raffrescamento, previa approvazione dell'Autorità competente, onde evitare interruzioni di servizio. Nel periodo che intercorre tra la richiesta dell'esercizio in deroga e l'esecuzione degli interventi, la responsabilità dell'impianto ritorna in capo al delegante.

7. Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:

- a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
- b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
- c) della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell'impianto.

Revoche o dimissioni volontarie dall'incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all'Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all'Autorità competente della conclusione del contratto e dell'eventuale successivo rinnovo dell'assunzione da parte del terzo contraente.

Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all'Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.

8. Il Terzo responsabile deve essere in possesso di tutti i requisiti necessari per le tipologie di impianti di cui assume la responsabilità, tenendo presente che in caso di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili è necessario essere in possesso della specifica abilitazione, con relativo aggiornamento a cadenza triennale. La suddetta responsabilità, anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'impianto, con inclusa la presentazione del Rapporto di controllo tecnico e relativa Dichiarazione di avvenuta manutenzione, con il versamento dei contributi, non può essere delegata ad altri. Possono essere delegate specifiche mansioni ad altri soggetti, nei limiti previsti dalla legge, purché anche questi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Nel contratto con cui il Terzo responsabile assume la responsabilità dell'impianto termico dichiara tutte le attività a sua volta delegate ad altri soggetti, indicandone i riferimenti. Rimane ferma la sua diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice Civile. Le attività delegate non possono in ogni caso formare oggetto di sub-delega.

9. Il ruolo di Terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto e di società a qualsiasi titolo legate al suddetto venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di "servizio energia". Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni contenute nell'allegato II del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) finalizzati esclusivamente ai contratti di "servizio

energia plus” possono essere redatti per l’intero edificio o per singole porzioni del medesimo, sempre che le unità immobiliari da considerare nell’APE abbiano in comune la stessa destinazione d’uso, lo stesso impianto termico e siano gestite dallo stesso amministratore o proprietario.

10. Nei casi di impianti costituiti da gruppi termici di potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 kcal/h, il Terzo responsabile deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite un soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell’impianto, ivi compresa l’individuazione della figura del conduttore.

11. Il Terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche lettera e) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.

12. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

13. Il Responsabile di impianto è tenuto a:

- a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;
- b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;
- c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall’art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;
- d) trasmettere attraverso l’applicativo Curit all’Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al successivo punto 15, nei casi ove quest’obbligo è previsto in capo al Responsabile dell’impianto;
- e) provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;
- f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell’eventualità in cui la responsabilità dell’impianto sia stata delegata ad un terzo.

14. Il Responsabile dell’impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto. Il Responsabile dell’impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per la manutenzione dell’impianto termico è soggetto alla sanzione di cui al punto 24 comma 5 lettera l).

11 Amministratore di condominio

1. L’Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 10, comma 13. L’Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all’Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la

sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all'Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui l'Amministratore di condominio nomini un Terzo responsabile dell'impianto termico: in tal caso l'Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso in cui si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l'Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all'inserimento delle informazioni.

3. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione prevista dall'art. 27, comma 1bis della L.R. 24/2006 e ss.mm.ii.

4. In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all'allegato 8 al D.D.U.O. n. 11785/2015 e ss.mm.ii.

5. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

12 Installatori e manutentori di impianti termici

1. Le imprese di installazione e manutenzioni di impianti termici devono essere abilitate ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in base alla classificazione dello specifico impianto oggetto dell'intervento. Sono inoltre richieste le seguenti certificazioni o qualificazioni:

- per impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manuttrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R.146/2018;
- per gli impianti costituiti da apparecchiature utilizzanti fonti di energia rinnovabile la qualificazione prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 28 del 2011 e ss.mm.ii.

2. L'installatore, al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, anche solo parziale di un impianto e a valle delle prove di funzionalità, provvede a redigere la Dichiarazione di conformità dell'impianto, o della parte di impianto su cui è intervenuto, corredata di tutti gli allegati obbligatori come previsto dal D.M. 37/2008. Le prove di funzionalità devono essere riportate sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii., in base alla tipologia di generatore a servizio dell'impianto. L'installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini

dell'accatastamento. Tutta la documentazione prodotta deve essere rilasciata al responsabile di impianto. L'installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell'impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio dell'impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. La responsabilità della trasmissione della documentazione all'Autorità competente resta comunque in capo all'installatore.

3. Il manutentore, al termine della manutenzione sull'impianto, provvede ad aggiornare le informazioni sul Libretto di impianto e riportare le attività svolte conformemente a quanto previsto ai punti 14 e 15 sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica, approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii, in base alla tipologia di generatore a servizio dell'impianto. In conformità a quanto previsto dal D.M. 10.2.2014, occorre fornire indicazioni finalizzate alla risoluzione di carenze, qualora riscontrate e non eliminate, ma tali da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare, devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto, alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. Qualora per l'impianto si evidenzino condizioni di rischio grave per persone, animali domestici e beni, il manutentore segnala al Responsabile dell'impianto le condizioni di rischio, diffidandolo dall'utilizzo, ed informa tempestivamente l'Amministrazione Comunale; in condizioni tali da costituire un immediato pericolo, provvede direttamente a sospendere la possibilità di utilizzo dello stesso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 44968 del 26.10.2016.

4. I soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono tenuti alla corretta trasmissione all'Autorità competente della documentazione relativa agli interventi eseguiti tramite l'applicativo CURIT ed alla conservazione della stessa per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali. La tempistica da rispettare per la trasmissione della documentazione a CURIT è la fine del mese successivo alla data in cui è stato effettuato l'intervento. Se il soggetto si avvale del supporto di un CAIT, la documentazione deve essere consegnata al CAIT con la medesima tempistica.

5. Tutti i manutentori ed installatori che operano nel territorio di Regione Lombardia sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni per ottemperare alle quali è necessario registrarsi al CURIT e mantenere aggiornati i dati della propria registrazione. Ogni modifica ed aggiornamento delle informazioni richieste devono essere aggiornate entro 30 giorni dalla variazione. In particolare le informazioni riguardano gli operatori a servizio dell'impresa, la strumentazione tecnica e le relative tarature, le informazioni di contatto, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificato come previsto dalla Legge 221/2012 e ss.mm.ii. Il mancato aggiornamento delle informazioni comporta la sospensione dell'accesso al Catasto.

13 Conduttore degli impianti termici

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento con potenza termica nominale superiore a 232 kW è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore, munito del patentino di abilitazione.

2. In caso di impianti la cui la responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.

3. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e ss.mm.ii. le Province provvedono a rilasciare il patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici. Le Province e la Città Metropolitana devono inviare ad ARIA S.p.A., attraverso CURIT, una comunicazione preventiva in relazione all'inizio di nuovi corsi per l'abilitazione alla conduzione di impianti termici; al termine di ogni corso le Province trasmettono ad ARIA S.p.A. l'elenco dei soggetti che hanno conseguito la relativa abilitazione per l'iscrizione in apposito elenco regionale.

4. I corsi di formazione per conduttori di impianti termici sono regolamentati dalla normativa regionale di cui al D.D.U.O. 1861/2012.

14 Controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell'efficienza dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, come previsto dal punto 12, comma 1, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Le operazioni di controllo e manutenzione previste per l'efficienza energetica dell'impianto devono essere riportate sui Rapporti di controllo tecnico, conformi ai modelli approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii., ed eseguite secondo le indicazioni specificate nella tabella che segue.

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (kW)	Cadenza controlli (anni)	Rapporto di controllo tecnico
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori di calore alimentati a combustibili liquido	$5 \leq P_f < 116,4$	1	Rapporto tipo 1
		$P_f \geq 116,4$	1 + rilevamento rendimento a metà stagione di riscaldamento	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$5 \leq P_f < 35$	2	
		$35 \leq P_f < 350$	1	
		$P_f \geq 350$	1 + rilevamento rendimento a metà	

			stagione di riscaldamento	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P_u < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P_u \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P_u \geq 12$	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P_u \geq 12$	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P_u \geq 5$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	
P_f – Potenza termica al focolare nominale; P_u – Potenza termica utile nominale; P_{el} – Potenza elettrica nominale				

5. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi precedenti devono essere inoltre realizzati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.

6. I controlli successivi devono essere effettuati entro i termini di cui al comma 4 a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7. I controlli successivi devono essere effettuati entro i termini di cui al comma 4, in base alle caratteristiche del generatore, a far data dall'effettuazione dell'ultimo controllo o secondo le eventuali indicazioni dell'installatore e/o manutentore ai sensi del comma 7; tale attività può essere anticipata senza alcun limite o posticipata al mese successivo, sempre che non si ricada in un'altra stagione termica"

7. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza, devono indicare:

- a. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o sottoposto a manutenzione, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b. la frequenza delle operazioni di cui alla lettera a) se maggiori di quanto previsto al precedente comma 4.

Tali indicazioni devono essere consegnate al committente o all'utente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto e indicando in dettaglio i motivi.

8. Gli impianti termici devono essere muniti di un "Libretto di impianto". In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

9. In occasione degli interventi di controllo e manutenzione e verifica, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

- a) il controllo del sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
- Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo tecnico di cui al comma 4.

10. Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo tecnico, come indicato al comma 4 del presente punto. Una copia del Rapporto di controllo tecnico è rilasciata al Responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 8; una copia è conservata a cura del Manutentore o Terzo responsabile per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle Autorità competenti. La trasmissione del Rapporto di controllo tecnico in forma cartacea all'Autorità competente non è più necessaria; tale trasmissione deve essere fatta solo su esplicita richiesta della stessa Autorità ai fini delle verifiche documentali ad essa in carico. La manutenzione si intende conclusa al momento in cui tutti i componenti che costituiscono l'impianto sono stati sottoposti a controllo, accertandone la regolare funzionalità. La data di controllo da riportare sui rapporti è quella con cui viene conclusa la manutenzione di tutte le parti dell'impianto ad eccezione dei casi ricadenti nel successivo comma 18.

11. Per i generatori che singolarmente non raggiungono la potenza minima prevista dal presente dispositivo, ma che complessivamente configurano un impianto termico, occorre effettuare la manutenzione per l'efficienza energetica con le cadenze minime previste per la tipologia di generatore. Per generatori modulari dove i moduli non sono indipendenti, ma costituiscono un unico generatore al servizio di un'unica unità immobiliare, occorre sommare la potenza dei singoli moduli.

12. La misurazione in opera del rendimento deve essere effettuata in base alla specifica norma tecnica UNI in vigore per la tipologia di generatore.

13. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nella tabella che segue.

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito nel rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	Prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	Dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	Dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	Dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<i>log P_n: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW</i> <i>Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i>		

14. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo e manutenzione, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati, non adeguabili mediante ulteriori manutenzioni, devono essere sostituiti entro 180 giorni dalla data del controllo. Ove il Responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle risultanze di tale verifica.

15. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui al punto 7, comma 11, lettera e).

16. Le macchine frigorifere, le pompe di calore, le unità cogenerative e le sottostazioni del teleriscaldamento devono essere sottoposte a controllo e manutenzione con la periodicità di cui al comma 4. La valutazione dell'efficienza energetica deve essere effettuata in conformità alle norme tecniche UNI CEI, qualora disponibili.

17. Le operazioni di controllo e manutenzione devono essere effettuate con strumentazione idonea per la misurazione in opera del rendimento, da sottoporre a regolare verifica e taratura secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento. In ogni caso, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi, secondo le indicazioni fornite dalle norme UNI. I dati relativi alla taratura degli strumenti devono essere aggiornati anche sul portale CURIT. In base alle indicazioni delle norme UNI, anche la revisione e la taratura del deprimometro devono avvenire in conformità alle indicazioni fornite dal costruttore dell'apparecchio.

18. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di Rapporto di controllo tecnico relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del Libretto di Impianto di competenza e ad effettuare la registrazione delle informazioni al catasto CURIT. Per gli impianti esistenti, il primo manutentore che interviene sull'impianto è tenuto, ove non si sia già provveduto, alla targatura dell'impianto e alla compilazione del Libretto di Impianto indicando tutti i generatori che lo costituiscono e gli elementi comuni. Al soggetto che ha provveduto alle operazioni di cui sopra spetta anche la registrazione nel CURIT della Targa impianto e del Libretto di Impianto e il pagamento dei contributi previsti al punto 19, nel caso si sia intervenuto sul generatore a combustibile fossile.

19. I gestori delle reti di teleriscaldamento, anche se proprietari delle sottostazioni di scambio termico, non possono, in quanto distributori di energia, provvedere alla manutenzione delle suddette sottostazioni, sia direttamente sia con aziende collegate, controllate o partecipate. Tuttavia, qualora proprietari delle sottostazioni, possono individuare un soggetto indipendente di loro fiducia a cui affidare le operazioni di manutenzione.

15 Dichiarazione di avvenuta manutenzione

1. La dichiarazione di avvenuta manutenzione di cui alla lettera bb) del punto 3 comma 1, è redatta sulla base dei modelli di Rapporto di controllo tecnico approvati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii..

2. La trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione deve essere fatta esclusivamente in via telematica al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). L'informatizzazione dei dati riguarda tutta la documentazione inerente la gestione degli impianti termici e deve riportare in modo fedele quanto indicato sui rispettivi modelli cartacei. Il soggetto competente è soggetto alla sanzione di cui all'art. 27, comma 1 della L.R. 24/06 nei casi di:

- mancata trasmissione della dichiarazione;
- trasmissione di una dichiarazione incompleta;
- trasmissione oltre i termini.

3. L'Autorità competente non può procedere all'inserimento dei dati delle dichiarazioni né tramite proprie risorse né attraverso altro tipo di società od organizzazione.

4. È facoltà dell'Autorità competente effettuare controlli a campione sui soggetti tenuti alla trasmissione delle dichiarazioni che operino direttamente sul portale CURIT. Qualora l'Autorità competente intenda procedere a verifiche documentali delle dichiarazioni registrate a Catasto riferite ad impianti del territorio di propria competenza può richiedere al Manutentore, o al CAIT

nel caso il Manutentore si sia rivolto a tale struttura, la documentazione cartacea dei Rapporti di controllo tecnico e manutenzione trasmessi telematicamente. Nel caso di richieste ad un CAIT, l'Autorità competente deve inoltrare l'elenco delle dichiarazioni da verificare. Il CAIT dovrà consegnare il Rapporto di controllo tecnico, conservando una copia nei propri archivi con le stesse modalità con cui deve archiviare gli originali, mettendola a disposizione per eventuali controlli di Regione Lombardia o del Soggetto delegato. Richieste generiche delle Autorità competenti dovranno essere motivate e i CAIT potranno esporre i costi sostenuti per la produzione delle copie. L'Autorità che accerta una registrazione non corretta e ripetuta di singoli manutentori o del CAIT, può richiedere al Soggetto gestore del CURIT la sospensione dell'accesso al Catasto.

5. La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione, salvo nei casi in cui la manutenzione degli impianti sia prevista ad intervalli temporali più ampi. In tali casi la validità della dichiarazione corrisponde al numero di stagioni termiche pari al numero di anni di validità della manutenzione. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione siano previsti con una frequenza maggiore rispetto alla validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione, i relativi rapporti di controllo devono essere comunque registrati senza obbligo di corresponsione dei contributi.

6. La validità della dichiarazione è subordinata alla completezza delle informazioni richieste dal Rapporto, alla corresponsione del contributo all'Autorità competente e alla Regione, nonché alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. I rapporti privi del versamento dei contributi di cui sopra, finalizzati alla copertura dei costi per le ispezioni e la gestione del CURIT e/o dei valori della prova di combustione, o di eventuali altri controlli di efficienza energetica, non sono ritenuti validi per la dichiarazione di avvenuta manutenzione. Per i casi in cui sono previsti interventi di manutenzione con una frequenza maggiore rispetto alla misurazione in opera del rendimento, è obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell'anno in cui viene effettuata tale misurazione. Sui modelli adottati per la dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere sempre riportata la Targa impianto o il codice identificativo dell'impianto a cui è riferita.

7. Il Responsabile dell'impianto è passibile della sanzione di cui all'art. 27, comma 3 bis, della l.r. 24/2006 qualora non provveda, a fronte di regolare manutenzione, a riconoscere le quote dei contributi previsti in base alla relativa fascia di potenza ed alla tipologia di impianto.

8. Per i nuovi impianti, nei casi di sostituzione dei generatori di calore o a seguito di ristrutturazione totale dell'impianto termico deve essere trasmesso al Catasto il Libretto di Impianto completo di tutte le schede che identificano i componenti che costituiscono l'impianto, in particolare della scheda 1 "scheda identificativa dell'impianto", corredato dei rapporti di controllo tecnico del generatore, o dei generatori che costituiscono l'impianto, per certificare l'avvenuta prova di corretto funzionamento all'atto dell'installazione. I modelli da utilizzare sono quelli adottati dal D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii. e devono essere trasmessi dalla ditta installatrice entro la fine del mese successivo alla data dell'installazione. In questi casi la documentazione deve essere trasmessa all'Autorità competente esclusivamente attraverso lo strumento del Catasto senza il pagamento degli eventuali contributi economici previsti per le Dichiarazioni di avvenuta manutenzione.

9. Ai fini dell'individuazione dell'importo dei contributi previsti per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, in presenza di impianti costituiti da più apparecchi a servizio di un unico sistema di distribuzione o, ove questo manchi, di un'unica unità immobiliare, la fascia di potenza è determinata dalla somma della potenza nominale al focolare di tutti gli apparecchi a servizio della stessa unità immobiliare.

10. Nel caso di impianti composti da più generatori alimentati da fonti energetiche differenti, la determinazione del contributo si basa sulla somma delle potenze dei generatori alimentati da combustibile fossile.

11. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati anche i controlli previsti per la manutenzione ordinaria. In tal caso, deve essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico, completo, laddove previsto, della misurazione in opera del rendimento, del tiraggio o di eventuali altri controlli di efficienza energetica secondo la tipologia dell'apparecchio. Tale rapporto deve essere trasmesso all'Autorità competente attraverso lo strumento del Catasto aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti.

12. In caso di rifiuto del Responsabile dell'impianto a corrispondere i contributi di cui al successivo punto 19 o a fornire le informazioni obbligatorie per la redazione e trasmissione a CURIT del libretto di impianto e/o della dichiarazione di avvenuta manutenzione, il Manutentore è tenuto a:

- informare il Responsabile dell'impianto del rischio di sanzione per mancata presentazione della dichiarazione;
- esplicitare i dati mancanti e il mancato pagamento del contributo nelle osservazioni del Rapporto di controllo tecnico;
- registrare, se in possesso delle informazioni necessarie, il Rapporto di controllo tecnico al catasto CURIT, senza procedere con il pagamento dei contributi se non sono stati riconosciuti dal Responsabile dell'impianto. E' necessario inviare all'Autorità competente i Rapporti di controllo che non è stato possibile registrare al catasto CURIT e comunicare alla stessa, utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 5 del D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii, i Rapporti di controllo per i quali non è stato versato il contributo.

13. Il Soggetto incaricato della manutenzione deve riportare sui Rapporti di controllo tecnico il codice fiscale del Soggetto responsabile. Tale informazione è obbligatoria per la corretta trasmissione telematica della Dichiarazione di avvenuta manutenzione. Il rifiuto da parte del Responsabile dell'impianto di comunicare il proprio codice fiscale rende gli allegati non validi per la presentazione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione in quanto impedisce la sua registrazione nel CURIT; pertanto non devono essere corrisposti i contributi previsti.

14. Il Responsabile dell'impianto ha l'obbligo di comunicare tutti i dati necessari al Manutentore/Installatore per la corretta registrazione a CURIT della documentazione, come, a puro titolo di esempio, i consumi, i riferimenti catastali dell'immobile, il PDR o POD della fornitura di energia. Laddove non si riesca a reperire i valori dei consumi di combustibile riferiti alle due stagioni termiche precedenti, devono essere indicati i consumi presunti dalla lettura del contatore o in alternativa dalla fatturazione del combustibile, anche se l'impianto di adduzione del combustibile è a servizio di più apparecchi non esclusivamente destinati al riscaldamento.

Gli impianti, i cui Rapporti di controllo tecnico trasmessi non riportino tutti i dati richiesti, dovranno essere oggetto di ispezione in modo prioritario rispetto a quelli per cui i dati sono correttamente riportati.

15. La trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere effettuata dal Manutentore per impianti a servizio di singole unità immobiliari, mentre per tutti gli altri impianti dal Terzo responsabile o, ove questi non sia stato nominato, dall'Amministratore di condominio. Negli edifici in cui non è presente la figura del Terzo responsabile o dell'Amministratore di condominio, la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione compete al Manutentore.

16 Formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile

1. Sono abilitati all'installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonte di energia rinnovabile tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013 ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lettere a), b), c), e d) del D.M. 37/2008, in base allo specifico ambito impiantistico riportato all'art. 1 del medesimo D.M. Per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono aver frequentato un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale.

2. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. c) del D.M. 37/2008 dopo il 4 agosto 2013 per ottenere l'abilitazione all'installazione e manutenzione straordinaria anche di impianti energetici alimentati da fonte rinnovabile devono frequentare un apposito percorso formativo di 80 ore. I soggetti abilitati ai sensi di quanto previsto all'art. 4, lett. a), b) e d) del D.M. 37/2008, anche in data successiva al 4 agosto 2013, non sono tenuti a frequentare il suddetto corso. Entro 3 anni dall'avvenuta abilitazione, tutti i soggetti che intendono mantenere l'abilitazione all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili devono frequentare un corso di aggiornamento di 16 ore.

3. I contenuti e le modalità del corso formativo abilitante e di quello di aggiornamento, di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvati con decreto dalla competente Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, prevedendo per il percorso formativo abilitante una durata minima di 80 ore, di cui 20 comuni alle diverse tecnologie e 60 specifiche per singola tecnologia e per il corso di aggiornamento una durata minima di 16 ore, di cui 8 comuni alle diverse tecnologie e 8 specifiche per tecnologia.

17 Gestione e coordinamento del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT)

1. Regione Lombardia, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, ha istituito un sistema informativo unico in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse. Le Autorità competenti sono tenute all'utilizzo delle funzionalità comprese nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT), al fine di garantire il pieno esercizio delle proprie competenze.

2. Nel CURIT devono confluire anche le informazioni relative all'installazione di impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile, allo scopo di conoscere tutti i fattori che compongono l'offerta del sistema energetico regionale e che devono confluire nella predisposizione del Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e della relativa attività di monitoraggio.

3. Il coordinamento delle attività inerenti al sistema di ispezioni ed accertamenti degli impianti termici compete alla società ARIA S.p.A., la quale provvede alle seguenti attività:

- a) gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici in tutte le sue componenti;
- b) coordinamento e riconoscimento dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- c) supporto tecnico e operativo alle Autorità competenti, agli operatori del settore e agli utenti finali;
- d) elaborazione dei dati necessari a Regione Lombardia per la predisposizione della Relazione Biennale relativa alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti ed analisi dei dati del Catasto Unico Regionale Impianti Termici per le attività di programmazione regionale;
- e) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte dei Centri di Assistenza Impianti Termici;
- f) realizzazione di campagne informative in materia di impianti termici per Regione Lombardia;
- g) aggiornamento delle procedure operative del CURIT e del rilascio delle Targhe;
- h) verifica della regolarità per l'accatastamento degli impianti e delle relative Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione e dei contributi previsti;
- i) pubblicazione sul portale di un report riguardante le attività ispettive svolte e accatastate per le stagioni termiche precedente da ciascuna Autorità competente;
- j) monitoraggio sull'impatto delle presenti disposizioni sugli utenti finali, sugli operatori ed in generale sul parco impianti.

4. Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle e delle informazioni di propria competenza, come da indicazioni fornite da ARIA S.p.A., anche attraverso il portale CURIT.

5. Nei casi in cui, su segnalazione del soggetto demandato alla trasmissione, l'Autorità competente provveda alla eliminazione di una dichiarazione informatizzata nel CURIT, i contributi originariamente addebitati sul Portafoglio non saranno rimborsati.

6. In base a programmi ed azioni rivolte al miglioramento dei servizi esposti attraverso CURIT, ARIA S.p.A. può intervenire sull'applicativo, definendo anche competenze differenti rispetto alle attuali definizioni di ruoli operativi del CURIT.

18 Contributo regionale e per le Autorità competenti – Portafoglio Digitale

1. Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni degli impianti termici, il Responsabile dell'impianto termico deve riconoscere, in occasione degli interventi di manutenzione e controllo di cui al punto 14.4, un contributo a Regione Lombardia e un contributo all'Autorità competente mediante il Portafoglio digitale gestito da ARIA S.p.A.

2. Non sono soggetti al pagamento di alcun contributo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:

- Macchine frigorifere e pompe di calore;
- Sottostazioni allacciate a reti di teleriscaldamento.

Per gli impianti composti da più generatori di diversa tecnologia, le tipologie di generatori sopra indicate non concorrono alla determinazione della potenza per il calcolo del contributo. Gli impianti composti da apparecchi di cogenerazione pagano solo per la potenza erogata dal bruciatore alimentato da combustibili fossili.

3. La corresponsione dei contributi avviene esclusivamente attraverso lo strumento di “Portafoglio Digitale” gestito da ARIA S.p.A. Il riconoscimento delle quote destinate alle Autorità competenti avviene mensilmente e secondo le modalità e le specifiche comunicate da ARIA S.p.A. alle Autorità stesse.

4. Il contributo regionale è determinato come segue:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	1,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	1,50
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	3,50
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	10,00
Maggiore di 350 kW	18,00

5. Il contributo per l’Autorità competente è determinato a livello regionale come segue:

POTENZA NOMINALE AL FOCOLARE COMPLESSIVA	CONTRIBUTO IN €
Inferiore a 35 kW	7,00
Maggiore uguale 35 e inferiore a 50,1 kW	14,00
Maggiore uguale a 50,1 e inferiore a 116,4 kW	80,00
Maggiore uguale a 116,4 e inferiore uguale a 350 kW	140,00
Maggiore di 350 kW	190,00

6. Al fine di operare sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici per la trasmissione delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione, direttamente o tramite i CAIT, le singole imprese di manutenzione ed i soggetti preposti a tale trasmissione devono essere registrate in CURIT e disporre di un credito sul proprio “Portafoglio digitale”. ARIA S.p.A. gestisce il sistema di recupero dei contributi di cui ai punti 18.4 e 18.5 e il sistema di ricarica del “Portafoglio digitale”. I contributi sono automaticamente addebitati sul “Portafoglio digitale” del soggetto preposto alla trasmissione della Dichiarazione di avvenuta manutenzione, operante sul CURIT. In presenza di impianti costituiti da più generatori, l’intero importo dei contributi viene scalato all’atto della registrazione del primo Rapporto di controllo e dal “Portafoglio digitale” del soggetto preposto alla suddetta trasmissione; la registrazione dei successivi Rapporti di controllo afferenti allo stesso periodo di validità di Dichiarazione di avvenuta manutenzione non generano alcun recupero di contributi. Il credito presente sul “Portafoglio digitale” può essere utilizzato senza limiti di scadenza temporale. La ricarica del “Portafoglio digitale” è assicurata attraverso le modalità illustrate sul portale CURIT.

7. Qualora l'operatore registrato a CURIT cessi la propria attività, può chiedere la restituzione del credito residuo presente sul "Portafoglio digitale" tramite idonea richiesta inviata ad ARIA S.p.A. corredata di certificazione di cessazione dell'attività, utilizzando il modello reso disponibile sul portale web CURIT.

8. A conclusione di ogni stagione termica, è facoltà di Regione Lombardia richiedere alle Autorità competenti un resoconto di spesa delle quote di contributi raccolti per la copertura dei costi delle ispezioni degli impianti termici e dei servizi e attività ad esse collegati.

19 Attività ispettiva

1. Le Autorità competenti sono tenute all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte all'osservanza delle norme relative ai requisiti di installazione e di esercizio, al contenimento dei consumi energetici e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente provvedimento. L'ispezione dell'impianto deve inoltre individuare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

2. Nell'ambito delle attività ispettive, le Autorità competenti effettuano controlli anche sul corretto impiego dei combustibili negli impianti termici del settore civile, verificando il rispetto delle disposizioni regionali che, ai sensi degli articoli 11, c. 1, lett. b), 24, c. 1 e 30, c. 5, della L.R. 24/2006, limitano l'uso dei combustibili più inquinanti.

3. Laddove, in sede di attività ispettiva, si configurino condizioni che richiedono di procedere all'assunzione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. Qualora vengano inoltre rilevati elementi di criticità dell'impianto tali da configurare fattori di rischio per la sicurezza, il Comune procede all'assunzione di provvedimenti necessari a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza (diffida, richiesta di interruzione della fornitura di gas all'azienda distributrice, ecc.).

4. Qualora, in sede di ispezione, l'impianto non raggiunga i limiti minimi di rendimento di combustione previsti per legge, il Responsabile dell'impianto dovrà ottemperare alle disposizioni dell'Autorità competente, nei tempi dalla stessa previsti. Il rispetto delle prescrizioni dell'Autorità competente dovrà essere dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all'ispezione dal tecnico abilitato, trasmesso entro i termini di cui sopra all'Autorità stessa. Ove ciò non sia possibile, il Responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di calore entro 180 giorni dall'ispezione per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

5. Per gli impianti termici di potenza utile nominale complessiva superiore o uguale a 116,3 kW con uno o più generatori di età superiore a quindici anni, l'attività di ispezione da parte delle Autorità competenti avverrà in due fasi:

- a) la prima fase mediante l'ispezione come specificata nel capitolo "definizioni" delle presenti disposizioni;
- b) la seconda fase mediante la consegna all'Autorità competente, da parte del Responsabile dell'impianto, entro 60 giorni dalla formale richiesta di presentazione da parte dell'Autorità competente, di una relazione asseverata da parte di un tecnico abilitato in cui si dimostri che l'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico è superiore al valore limite di $65+3 \log P_n$. Nel caso in cui l'efficienza globale media stagionale risulti inferiore al limite previsto, il

Responsabile di impianto dovrà provvedere entro il termine del 31 luglio della stagione termica successiva a:

- sostituire il/i generatore/i di calore di età superiore ai 15 anni secondo le disposizioni vigenti, se l'operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all'Autorità competente, come previsto dalle presenti disposizioni;

oppure:

- dimostrare la diseconomicità della sostituzione del generatore di calore individuando e realizzando interventi diversi che consentano il rientro nei limiti dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico. Tale indicazione dovrà essere contenuta nella relazione tecnica prima richiamata. Il limite di convenienza economica, al netto degli incentivi finanziari nazionali, regionali e comunali per la sostituzione del/i generatore/i di calore, è determinato dal recupero entro dieci anni dei costi dell'intervento.

Il calcolo dell'efficienza globale media stagionale dovrà seguire la metodologia di calcolo adottata dalla Regione Lombardia per il recepimento della certificazione energetica degli edifici.

In caso venga redatta una dichiarazione scritta con un impegno formale da parte del Responsabile di impianto a sostituire il generatore di calore entro un termine prestabilito, soggetta all'approvazione dell'Autorità competente, la presentazione della relazione asseverata può essere omessa. La mancata presentazione della relazione asseverata all'Autorità competente, entro i termini previsti ed in assenza della dichiarazione di impegno alla sostituzione del generatore, è equiparata al mancato raggiungimento del rendimento minimo previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e pertanto soggetta alla irrogazione da parte dell'Autorità competente della relativa sanzione.

6. I risultati delle ispezioni devono essere riportati sull'apposito Rapporto, sul libretto di impianto e registrati nel CURIT, a cura e sotto la responsabilità dell'Ispettore incaricato dall'Autorità competente. Il Responsabile di impianto, o la persona da lui delegata, firma il Rapporto per presa visione e per sottoscrivere eventuali dichiarazioni. La firma del Responsabile può essere acquisita tramite strumentazione elettronica anche in modalità non grafometrica, purché lo strumento utilizzato abbia a disposizione la registrazione della marcatura temporale. La firma del Rapporto di ispezione da parte del Responsabile di impianto sigilla il rapporto stesso, il quale non può più essere modificato; nei casi di errori di trascrizione da parte dell'ispettore, il Rapporto deve essere nuovamente predisposto e fatto firmare al Responsabile di impianto. La mancata sottoscrizione del Rapporto da parte del Responsabile dell'impianto non invalida il Rapporto stesso. I rendimenti degli impianti termici devono rispettare i limiti previsti al comma 13 del punto 14.

7. L'Autorità competente alle ispezioni deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, registrati in CURIT, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse.

8. Nella programmazione delle attività di ispezione, l'Autorità competente deve tener presente che l'art. 9, comma 9 del DPR 74/2013 prevede le seguenti periodicità:

- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni.

Per raggiungere la quota minima del 5% di cui al precedente punto 7, dovranno essere disposte anche altre ispezioni, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità e di registrazione incompleta degli allegati;
- b) impianti a biomassa da 5 kW a 20 kW;
- c) gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nelle presenti disposizioni;
- d) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

9. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accatastati, l'Autorità competente può chiedere, ai Soggetti pubblici o alle imprese che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità degli utenti che usufruiscono dei servizi energetici per la climatizzazione, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.

10. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 5 e 116,3 kW alimentati a gas metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento di cui al punto 3, lettera "a", può considerarsi sostitutivo dell'ispezione. Le ispezioni *in situ* non possono comunque essere inferiori al 3% degli impianti termici, presenti sul territorio di competenza.

11. È facoltà dell'Autorità competente, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta all'Autorità competente da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364. Le modalità operative sono determinate dall'Autorità stessa.

12. L'Autorità competente, oltre alle attività di ispezione e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'Ispettore incaricato dall'Autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo, di tipo diretto (visivo) e documentale, potrà essere effettuato indipendentemente dalle ispezioni sull'efficienza dell'impianto e dovrà riguardare almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di ispezione.

13. È compito dell'Autorità competente procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di derogare dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Nel caso di relazione ritenuta non idonea, e qualora il Tecnico sottoscrittore non dimostri la veridicità delle sue dichiarazioni e la correttezza delle sue conclusioni, l'Autorità competente lo comunica all'Ordine o Collegio professionale di appartenenza del Tecnico e intima al Responsabile dell'impianto termico

di provvedere all'installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione entro un termine stabilito.

Il mancato rispetto delle vigenti disposizioni sull'obbligo dell'installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore comporta le sanzioni di cui al punto 23, comma 5 lettera q) delle presenti Disposizioni.

14. Gli esiti delle ispezioni effettuate dovranno essere registrati a CURIT e riportati sugli appositi rapporti conformi ai modelli approvati con D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii. Una copia del rapporto deve essere rilasciata anche al responsabile dell'impianto. Il rapporto può essere sia cartaceo che digitale ed il Responsabile può scegliere il formato in cui riceverlo. La consegna del rapporto di ispezione al Responsabile dell'impianto può avvenire anche in fase successiva all'ispezione stessa e, nel caso sia stato scelto il formato digitale, la trasmissione può avvenire anche per mezzo di posta elettronica.

15. In caso di mancato rispetto da parte dell'Autorità competente delle percentuali minime delle ispezioni precedentemente indicate, Regione Lombardia potrà agire ai sensi dell'art 7 bis L.R. 24/2006.

20 Ispettori degli impianti termici

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'Autorità competente o da altro Soggetto incaricato per lo scopo. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori abilitati ai sensi del successivo comma 4 e quelli già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della DGR 5117/2007, la cui attività deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.

2. L'Autorità competente riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lombardia ai sensi del successivo comma 4 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.

3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto delle Autorità competenti, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore della DGR 5117/2007, devono possedere i requisiti di seguito indicati.

• Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea magistrale in conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b) laurea breve (diploma di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:

- Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
- Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
- Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
- Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
- Chimica industriale (chim/04);
- Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

- c) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.
- d) Diploma di maturità professionale "Tecnico delle Industrie meccaniche", rilasciato da Istituto Professionale - corso quinquennale, e Diploma di Perito Industriale, rilasciato da Istituto Tecnico Industriale) in:
- Costruzioni aeronautiche;
 - Edilizia;
 - Fisica industriale;
 - Industria mineraria;
 - Industria navalmeccanica;
 - Industrie metalmeccaniche;
 - Meccanica;
 - Meccanica di precisione;
 - Metallurgia;
 - Termotecnica.
- Superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall'Autorità competente e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50, fatta salva la possibilità delle Autorità competenti di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.
4. I corsi di abilitazione riconosciuti dalle Autorità competenti devono garantire l'acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale, con particolare riferimento:
- ai seguenti principali riferimenti normativi e tecnici:
Legge 1083/71; Legge n. 10/91; D.P.R. n. 412/93; D.P.R. n. 551/99; D.P.R. n. 74/13; D.P.R. n. 75/13; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 128/10; D.Lgs. 115/08; D.Lgs. 28/11; D.M. 37/08; L.R. n. 26/03; L.R. n. 24/06; UNI 10845; UNI 7129; UNI 7131; UNI 10389; UNI 303; UNI 8364; UNI 5364; UNI 10200; D.G.R. 5117/07 e ss.mm.ii.; D.G.R. 5018/2007 e ss.mm.ii.; D.D.U.O. 5027/2014 e ss.mm.ii.;
 - alla trattazione dei seguenti temi:
 - Elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
 - Impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
 - Sistemi integrati per la climatizzazione;
 - Sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore, generatori a biomassa, scambiatori di reti di teleriscaldamento, cogeneratori);
 - Sistemi per la termoregolazione autonoma e la contabilizzazione;
 - Elementi di diagnosi energetica.

Per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, è costituita una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno all'Autorità competente, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

5. Il contenuto dei corsi di abilitazione di cui al punto precedente può essere integrato con specifici provvedimenti. Inoltre, deve essere previsto un percorso di aggiornamento degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione tecnologica.

6. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dall'Autorità competente anche a Soggetti esterni all'Ente ma di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.
7. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
8. Sono considerati incompatibili con l'attività di ispezione degli impianti termici, i Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell'Autorità competente.
9. Sono incompatibili con il ruolo di Ispettore degli impianti termici anche gli operatori per la vendita di energia, mandatarî e personale dipendente di queste organizzazioni.
10. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con il certificatore energetico che ha sottoscritto l'attestato di prestazione energetica dell'edificio asservito all'impianto oggetto di ispezione e con il tecnico abilitato che ha curato la progettazione o la ristrutturazione o la valutazione dell'efficienza globale media stagionale del medesimo impianto termico.
11. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.
12. Nell'ottica di una maggiore uniformità dell'attività ispettiva, ARIA S.p.A., esercitando il ruolo di coordinamento regionale degli Ispettori affidatole da Regione Lombardia, aggiorna i percorsi di formazione e i criteri di idoneità dei soggetti incaricati delle ispezioni. ARIA S.p.A. in ottemperanza all'art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. 24/2006, così come integrato dall'art. 21, comma 3, della L.R.15/2017, qualora richiesto e attraverso uno specifico Accordo con le Autorità competenti coinvolte, provvede alla selezione degli ispettori. Tale procedura e le attività ad essa connesse saranno oggetto di specifici provvedimenti di Regione Lombardia, previo confronto con le Autorità competenti.

21 Distributori di combustibile e di energia

1. Al fine di garantire la corretta elaborazione ed analisi delle informazioni relative ai consumi energetici degli impianti termici e di definire idonee politiche di riduzione delle emissioni inquinanti, i distributori di qualsiasi tipo di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile sono obbligati a fornire alle Autorità ed agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati nel CURIT, le nozioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
2. L'invio telematico dei dati attraverso il CURIT deve avvenire nel rispetto delle disposizioni approvate con D.D.U.O n. 11785/2015 e ss.mm.ii. e secondo ulteriori specifiche che possono essere pubblicate sul portale internet del CURIT. La trasmissione annuale deve comprendere tutte le utenze attive nell'anno di riferimento e non essere limitata alle sole nuove utenze rispetto all'anno precedente. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.
3. Gli eventuali file di caricamento trasmessi al CURIT senza la corretta denominazione non potranno essere considerati validi per l'assolvimento dell'obbligo della comunicazione. L'invio telematico

attraverso il CURIT è equiparato alla trasmissione all'Autorità competente come previsto dall'art. 9 comma 3 della L.R. 24/2006, come modificata dalla L.R. 3/2011; è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità competente di richiedere ulteriori informazioni.

4. Il mancato invio degli elenchi da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è sanzionabile ai sensi dell'art. 27, comma 2 della L.R. 24/06.

5. Come previsto dall'art. 9 comma 3-quater del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., i gestori di reti di teleriscaldamento sono tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle utenze servite come previsto per i distributori di combustibili.

22 Relazione biennale

1. Al termine delle campagne di ispezione, con cadenza biennale, e non oltre il 31 gennaio successivo, Regione Lombardia predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate (art. 9, comma 10, DPR 74/2013), prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I dati e le elaborazioni necessarie per la redazione della Relazione biennale vengono messe a disposizione delle Autorità competenti.

2. Al fine di ottemperare ai compiti previsti dal comma 1, le Autorità competenti devono registrare tutte le attività ispettive e di accertamento nel Catasto entro e non oltre il 31 dicembre successivo al termine della stagione termica (31 luglio) di ogni anno. Le ispezioni e gli accertamenti non registrati a Catasto non potranno essere ritenuti formalmente realizzati, pertanto l'Autorità competente risulterà inadempiente ai propri compiti istituzionali, per i quali percepisce il contributo di cui al punto 19 delle presenti disposizioni.

23 Attività sanzionatoria

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove l'Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.

2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata, l'Autorità competente provvederà ad applicare la sanzione prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 o la sanzione specificatamente indicata dalle leggi vigenti per l'inadempimento accertato.

3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti, l'Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.

4. Nel corso dell'attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di

accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sono le seguenti;

a) Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

b) Mancato invio della scheda identificativa.

L'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

c) Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile.

L'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione ai sensi dell' articolo 11 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e ss.mm.ii.) , previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

d) Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato.

L'inosservanza degli obblighi per gli installatori inerenti all'effettuazione delle operazioni di collaudo e di trasmissione della scheda identificativa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006.

Nella fattispecie tale sanzione si applica agli installatori nel caso di impianti collaudati senza che sia stata trasmessa la documentazione prevista entro i 6 mesi dall'installazione e per gli impianti posti in esercizio senza collaudo per i quali non è stata effettuata la trasmissione della scheda identificativa con relativo rapporto di controllo tecnico.

e) Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione.

L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, previsto dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 300,00, prevista dall'art. 27, comma 2, della L.R. 24/2006.

f) Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile.

L'inosservanza dell'obbligo di invio, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati previsti dall'art. 9, comma 3, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 3, della L.R. 24/2006.

- g) Mancato rispetto delle limitazioni relative agli impianti alimentati da biomassa.
L'inosservanza delle disposizioni della Giunta Regionale concernenti le tipologie di impianto e le biomasse ivi utilizzabili, di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, prevista dall'art. 27, comma 4, della L.R. 24/2006.
- h) Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone.
L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'art. 24, comma 1, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 12, della L.R. 24/2006.
- i) Mancato rispetto dei requisiti previsti per l'installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 13, della L.R. 24/2006.
- j) Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili.
L'inosservanza delle limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, disposte dalla Giunta Regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale relativamente all'utilizzo di combustibili negli impianti di combustione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 10.000,00, prevista dall'art. 27, comma 14, della L.R. 24/2006.
- k) Mancato invio della documentazione prevista dal D.Lgs 152/2006.
E' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 2.582,00 l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'art. 284, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del D.M. 37 del 22 gennaio 2008. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/2010 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
- l) Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.
Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera agli obblighi di controllo e di manutenzione cui al punto 14, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00.
- m) Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell'operatore incaricato.

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art.15, comma 6, dello stesso decreto, non inferiore a Euro 1.000,00 e non superiore a Euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

- n) Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti.
Il proprietario o l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1 della Legge 10/1991, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 34, comma 1, della stessa legge, non inferiore a Euro 516,00 e non superiore a Euro 2.582,00.
- o) Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici.
Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31 della Legge 10/1991, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, come previsto dall'art. 34, comma 5 della Legge 31/2010, fatta salva la nullità dello stesso.
- p) Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio.
L'Amministratore di condominio servito da impianto di riscaldamento centralizzato che, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai fini dell'istituzione e gestione del catasto degli impianti termici, omette di comunicare la propria nomina al comune o alla provincia, sulla base delle competenze previste rispettivamente dagli articoli 27, comma 1, lettera d), e 28, comma 1, lettera c), della L.R. 26/2003, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 1 bis, della l.r. 24/2006, prevista da € 100,00 a € 600,00.
- q) Mancato rispetto dell'obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
Il Responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto, come previsto dall'art. 27, comma 1 ter, della L.R.24/2006; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/1991.
Alla medesima sanzione è soggetto il Responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo.
- r) Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche.
La mancata registrazione entro il termine di cui all'articolo 10, comma 4 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 o la difformità dei dati rilevati rispetto a quelli oggetto di registrazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 ter, della l.r. 24/2006, prevista da € 1.000,00 a € 10.000,00.
- s) Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche.
L'installazione di sonde geotermiche in assenza di autorizzazione o in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 24 del 11 dicembre

2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 quater, della l.r. 24/2006, prevista da € 5 mila a € 30 mila oltre che, nel caso di assenza di autorizzazione, la messa fuori esercizio della sonda stessa.

- t) Mancata produzione dell'attestato di prestazione energetica.
L'aggiudicatario di un contratto servizio energia plus o il contraente che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 quater del D. Lgs. 115/2008, incorre nella sanzione prevista dall'art. 27, comma 17 septies, della l.r. 24/2006, prevista da € 500,00 a € 2 mila.
- u) Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica.
Il responsabile dell'impianto termico che, in caso di sostituzione del generatore di calore, ristrutturazione o nuova installazione dell'impianto termico, ivi compreso il distacco dall'impianto centralizzato anche di un solo utente/condominio, non provvede a presentare al Comune la relazione o la diagnosi energetica prevista dal decreto regionale di attuazione della dgr 3868/2015 e s.m.i., è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13, prevista da € 1.000 a € 10.000;
- v) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 27, comma 13 bis, della l.r. 24/2006, prevista da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.
- w) Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione.
Il soggetto richiedente che non partecipa agli oneri di cui all'articolo 9, comma 1 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella sanzione amministrativa di cui all'art. 27, comma 3 bis, prevista da € 50,00 a € 300,00.
- x) Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili.
Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'art. 287 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro, ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo.
6. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), m), n), o), p) q), t), u), v), w), spetta ai Comuni per gli impianti di riscaldamento ad uso civile ubicati nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed alle Province o alla Città Metropolitana per quelli ubicati nei comuni con popolazione pari o inferiore a 40.000 abitanti.
7. L'introito dei proventi relativi alle sanzioni di cui alle lettere r) e s) spetta alle Province o alla Città Metropolitana.
8. Per le sanzioni in oggetto, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), titolare dell'azione è il Responsabile dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore. I proventi spettano all'Ente accertatore. Per quanto non previsto dal presente punto si applicano le disposizioni della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
9. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzati dalle Autorità

competenti per sviluppare azioni inerenti alle presenti disposizioni.

10. Eventuali aggiornamenti delle sanzioni previste dalle leggi rispetto a quelle richiamate si intendono automaticamente recepiti in queste disposizioni.

24 Organismi consultivi e di coordinamento

1. A supporto delle attività connesse alle presenti disposizioni, operano:

- un tavolo tecnico composto da rappresentanti delle Associazioni regionali di categoria di impiantisti e manutentori, con il coordinamento di Regione Lombardia e la segreteria di ARIA S.p.A, per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento;
- un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti delle Autorità competenti, con il coordinamento di Regione Lombardia e la segreteria di ARIA S.p.A., per la verifica periodica dell'attuazione del presente provvedimento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni vale la disciplina nazionale in materia.